

Regolamento di modifica al Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2013, n. 92.

Art. 1 Inserimento dell'articolo 11 bis

Art. 2 Entrata in vigore

art. 1 Inserimento dell'articolo 11 bis

1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2013, n. 92 (Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario)), è inserito il seguente:

“art. 11 bis speciali convenzioni

1. In deroga alle modalità previste agli articoli 3 e 4 ed alla durata di cui all'articolo 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare speciali convenzioni con enti pubblici ed enti rappresentativi delle categorie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, secondo il modello di gestione federata dell'identità digitale, in conformità alle regole tecniche emanate in attuazione dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).”

art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE